



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	19

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **13/07/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2022/2023.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	ASSENTE
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12 e ss.mm.ii. - stabilisce che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR), pubblichi il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima legge regionale n. 26 del 2012 ha introdotto alcune innovazioni in merito alla gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'articolo 42, della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche al richiamato articolo 18 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie, fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato negli anni 2009, 2014 e 2021, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione europea (2008), fornisce indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'ISPRA ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96 del 2010, di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;

RILEVATO che

- a. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 2013, è stato convocato il CTFVR per il 29 marzo 2022 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, predisposto dalla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali;
- b. la proposta di calendario è stata modificata, alla luce delle osservazioni trasmesse dal CTFVR, agli atti della Direzione generale ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota prot. n. 206012 del 15 aprile 2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992;
- c. l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere con nota prot. n. 25926 del 9 maggio 2022, fornendo le proprie considerazioni sulle proposte non ritenute condivisibili e sottolineando che sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata;
- d. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013 è stato successivamente convocato, per acquisire le valutazioni sul suddetto parere di ISPRA, l'incontro con il CTFVR per il 31 maggio 2022, rinviato, su richiesta delle associazioni venatorie, al giorno 6 giugno 2022, le

cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della Direzione Generale competente per i consequenziali adempimenti;

- e. in tal quadro, i competenti uffici regionali, esaminate le osservazioni presentate dall'ISPRA e approfondito le relative problematiche, ed a valle del suddetto incontro con il CTFVR, hanno predisposto, all'esito del supplemento di istruttoria svolta, la proposta di calendario venatorio, motivando gli eventuali scostamenti dal parere ISPRA;

TENUTO CONTO che

- a. l'articolo 18, comma 2, della legge 157 del 1992 stabilisce la possibilità, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1° settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. il medesimo articolo 18 prevede, inoltre, la possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
- c. nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori*" citato in premessa, l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- d. tali limiti temporali sono stati aggiornati con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities* e, successivamente, con il reporting sull'articolo 12 della direttiva 2009/147CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee European Environment Agency, 2020. *State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>);
- e. nel documento citato in premessa "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", di seguito per brevità denominato "*Guida alla disciplina della caccia*":
- e.1 al paragrafo 2.6, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
- e.2 al paragrafo 2.7.2 è specificato: "*i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione prenuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione pre nuziale è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale"*";
- e.3 al paragrafo 2.7.9 è specificato: "*tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre, è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)"*;
- f. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", tra l'altro, è stabilito che:
- f.1 il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
- f.2 "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", possibilità questa prevista anche dalla "Guida alla disciplina della caccia";

CONSIDERATO che

- a. i competenti uffici regionali hanno svolto le istruttorie di competenza in merito al richiamato parere di ISPRA del 9 maggio 2022;

- b. nel quadro delineato in premessa e come per altro sottolineato in più occasioni in giurisprudenza, l'Amministrazione regionale può disattendere il parere dell'ISPRA, fornendo, tuttavia, evidenza delle ragioni che motivano tale discostamento;
- c. la proposta conclusiva di calendario venatorio regionale recepisce le osservazioni del parere di ISPRA, salvo che per i seguenti profili, in relazione ai quali si sintetizzano le principali e specifiche ragioni che motivano, anche singolarmente considerate, lo scostamento dal parere ISPRA, per altro in molti casi solo parziale;
- d. in merito alla proroga della chiusura della caccia alla specie **beccaccia** (*Scolopax rusticola*) al 19 gennaio, anziché al 10 gennaio:
- i. la legge n. 157 del 1992, all'articolo 18, dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - ii. la suddetta possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro, è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iii. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" si esprime sulla possibilità di chiudere l'attività venatoria su tale specie, tra le altre, prima della fine del mese di gennaio (cfr. pagina 3);
 - iv. come suggerito dall'ISPRA nel medesimo documento, è stato previsto nel calendario venatorio un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);
 - v. la tendenza della popolazione europea della specie in questione è valutata stabile, sulla base di pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009);
 - vi. in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale "*Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania*" (2013), e pertanto essa sarebbe da annoverare tra le "specie non minacciate" (LC – Least Concern), prevista dall'IUCN;
 - vii. in Italia la "*Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia*" (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello *status* della specie, indicando che, tuttavia, a livello globale, la specie rientra nella classe LC - "a minor rischio", sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato, anche se è sottoposto a pressione venatoria (Bricchetti e Fracasso 2004); il documento, infine, si esprime in termini di "possibilità" dell'influenza della caccia, sullo status della popolazione nidificante non migratrice;
 - viii. la "Guida alla disciplina della caccia" ammette che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea, secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, Elements for a Woodcock Management Plan, in Game and Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e il numero di beccacce nidificanti in Europa è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri;
 - ix. ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale e ss.mm.ii., gli uffici competenti indicano "il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria" e possono pertanto modificare i limiti di carniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio;
 - x. la disciplina contenuta nella legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii. (articolo 24, comma 3) prevede la limitazione dell'orario di caccia per la specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), dalle 7,30 alle 16,00;
 - xi. la chiusura della stagione venatoria alla beccaccia al 19 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.9 e 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità;

- xii. il nuovo documento KC 2021 prevede testualmente che la migrazione della specie cominci in febbraio nei paesi del Mediterraneo;
- xiii. lo stesso ISPRA fa presente, nel proprio parere, che la specie *beccaccia* è giudicata “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, e il nuovo Rapporto Articolo 12 sulla Direttiva, documento ufficiale della Commissione costituito dai rapporti nazionali ufficiali degli Stati membri, stabilisce che la popolazione della specie in Unione europea è “Sicura”;
- xiv. il nuovo documento KC 2021 riporta testualmente che: “...*la migrazione nei paesi mediterranei comincia in febbraio...*” contraddicendo quindi il dato KC nazionale;
- xv. i risultati dello studio dell’Università di Milano, in atto dal 2019 e tutt’ora in corso, hanno dimostrato che ben 31 partenze per la migrazione pre-nuziale di beccacce, marcate in dicembre in varie zone d’Italia con trasmettitore satellitare o GPS-GSM, sono avvenute a partire dall’inizio di marzo, confermando così i dati presenti nella pubblicazione di *Current Zoology* e il fatto che nel mese di gennaio non avvenga l’inizio della migrazione (Università di Milano Relazione attività 2019-20, 2020-21, 2021-22); il tutto, tenendo presente che la telemetria satellitare e GPS-GSM è in grado di distinguere i movimenti erratici invernali dalla migrazione vera e propria, poiché fornisce con cadenza giornaliera o ogni due-tre giorni la posizione dell’animale marcato;
- xvi. numerose pubblicazioni scientifiche confermano che la migrazione prenuziale avvenga in febbraio-inizio marzo, tra le quali:
- *Tedechi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D. (2019) “Inter-individual variation and consistency of migratory behaviour in the Eurasian woodcock. Current Zoology 1-9*
 - *Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Guidolin L. (2017) “Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking “. 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017.*
https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf.
 - *Sorrenti M, Tormen N, Tedeschi A, Spagnesi M, Bottazzo M, Guidolin L (2013) Satellite radio tracking of Eurasian woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: first data. Proceeding of “XXXIth IUGB Congress of the International Union of Game Biologists”, Brussels, 27-29 August 2013:135.*
 - *J.A. Wadsack., 1992. Some notes on woodcock season 1990/91 in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.17. International Waterfowl Research Bureau.*
 - *J.A. Wadsack., 1981. The woodcock situation in Tunisia. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.*
 - *J.A. Wadsack., 1981. Some notes on woodcock in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.;*
- xvii. in ogni caso, nel mese di gennaio il calendario prevede che il prelievo sia subordinato al monitoraggio delle specie, in linea con le indicazioni di ISPRA, anche con l’ausilio del sistema telematico regionale www.campaniacaccia.it che costituisce lo sportello unico delle attività venatorie (SUAV) in Campania;
- e. in merito alla chiusura della caccia alle specie **tordo bottaccio**, (*Turdus philomelos*), **cesena** (*Turdus pilaris*) e **tordo sassello** (*Turdus iliacus*) il 19 gennaio, anziché il 10 gennaio:
- i. la legge n. 157 del 1992, all’articolo 18, dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell’Ambiente;
 - ii. come specificato dal documento “Guida alla disciplina della caccia”, al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione pre-nuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
 - iii. tale possibilità è confermata dall’Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui, tra l’altro, è ribadito che “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;

- iv. le specie tordo bottaccio e cesena, a livello globale, sono classificate “Least concern” dall’IUCN ovvero la categoria di specie ornitiche a più basso rischio, a cui appartengono le specie più diffuse, mentre il tordo sassello, a livello europeo è attualmente considerato specie in buono stato di conservazione “Least concern”;
 - v. come già evidenziato, la data di chiusura al 19 gennaio, per *cesena* e *tordo sassello* risulta compatibile in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts”. Peraltro, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo, quindi, un margine di flessibilità, secondo quanto riportato al paragrafo 2.7.2/2.7.9 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici". Si fa presente che lo stesso parere ISPRA prevede l’utilizzo della decade di sovrapposizione per le specie *tordo bottaccio* e *alzavola*;
 - vi. la specie *tordo bottaccio* potrebbe essere chiusa il 31 gennaio, attraverso l’utilizzo di dati scientifici che dimostrano tempi di migrazione diversi rispetto al dato KC nazionale. Per tale specie si dispone, in particolare, di studi scientifici sulla migrazione proprio nel territorio regionale (studio eseguito sul *tordo bottaccio*, geograficamente localizzato in Campania, la pubblicazione “*Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy*”, degli Autori Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, che ha stabilito come la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in Campania nel mese di febbraio) e di altri 3 riguardanti le regioni confinanti (Puglia, Lazio e Calabria);
 - vii. ancora il recente studio con telemetria satellitare svolto dall’Università di Milano e dalla Regione Puglia ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel mese di marzo (Università di Milano, Rapporto tordo bottaccio 2021-22, Data on file Regione Puglia). Il portale web Ornitho.it, che riporta le osservazioni degli uccelli in tutta Italia, dimostra anch’esso che un aumento visibile delle osservazioni della specie ha inizio nel mese di febbraio;
 - viii. questi dati consentono di utilizzare i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e discostarsi quindi dal dato KC nazionale, potendo estendersi la caccia fino al 19 gennaio;
- f. in merito alla caccia alle specie **canapiglia** (*Anas strepera*), **codone** (*Anas acuta*), **folaga** (*Fulica atra*), **porciglione** (*Rallus aquaticus*), **germano reale** (*Anas platyrhynchos*), **gallinella d’acqua** (*Gallinula chloropus*), **marzaiola** (*Anas querquedula*), **fischione** (*Anas penelope*), **mestolone** (*Anas clypeata*) oltre il 20 gennaio indicato da ISPRA, per altro limitata solo alle tre giornate del 25, 29 e 30 gennaio 2023 con riduzione di carniere giornaliero:
- i. l’articolo 18 della legge n. 157 del 1992 vieta l’esercizio venatorio, per ogni singola specie, solo durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell’Ambiente;
 - ii. il documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori” evidenzia che l’attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta compatibile;
 - iii. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della “Guida alla disciplina della caccia”, è evidenziato che questa azione di disturbo è mitigata se esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione “*gli Anatidi selvatici della Campania*” (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare sono tutte protette, e che delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
 - iv. il Piano faunistico venatorio regionale 2013-2022 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori acquatici;
 - v. la caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi. In Campania, così come in gran parte dell’Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all’interno di aree interdette all’attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie;

- vi. pur avendo unificato per omogeneità la chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi, per le specie *fischione*, *mestolone*, *marzaiola*, *porciglione*, *codone*, la chiusura al 30 gennaio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts", che la prevede nel mese di febbraio (ndt *codone*, tardo febbraio-inizio marzo nei paesi UE del Mediterraneo);
 - vii. le specie *canapiglia*, *folaga*, *gallinella d'acqua*, hanno data d'inizio della migrazione nella terza decade di gennaio e si possono chiudere al 30 gennaio con la decade di sovrapposizione, prevista anche dall'ISPRA, in particolare per le specie in favorevole stato di conservazione quali sono le tre citate. Pertanto, benché la chiusura al 30 gennaio risulti teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dal documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts", *per tali specie si è adottata comunque la chiusura al 19 gennaio consentendo nella terza decade di gennaio solo tre giornate fisse nei giorni 25, 29, 30 gennaio 2023*;
 - viii. per la specie *germano reale*, la data di chiusura al 19 gennaio consentendo nella terza decade di gennaio solo tre giornate fisse nei giorni 25, 29, 30 gennaio 2023, trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento. Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- g. circa la chiusura della caccia alle specie **beccaccino** (*Gallinago gallinago*) e **frullino** (*Lymnocyptes minimus*) al 30 gennaio, anziché al 20 gennaio:
- i. l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 vieta l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, solo durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l'autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, condizione che per la Regione Campania risulta soddisfatta avendo approvato il Piano faunistico venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, e dal Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza di cui al decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - ii. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta compatibile;
 - iii. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della "Guida alla disciplina della caccia", è evidenziato che questa azione di disturbo è mitigata se esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione "*gli Anatidi selvatici della Campania*" (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare sono tutte protette, e che delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
 - iv. il Piano faunistico venatorio regionale 2013-2022 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori acquatici;
 - v. per entrambe le specie la migrazione prenuziale, secondo il nuovo documento "Key concepts" comincia in febbraio, quindi la caccia fino al 30 gennaio rispetta la direttiva Uccelli e la legge n. 157 del 1992; la caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi. Inoltre, in Campania, così come in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza

- rende fortemente ridotto il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti “ambienti”;
- vi. come specificato dal documento “Guida alla disciplina della caccia”, al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decadi, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione prenuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
 - vii. tale possibilità è confermata dall’Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui, tra l’altro è ribadito che “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;
- h. in merito alla chiusura della caccia alla specie **fagiano** (*Phasianus colchicus*):
- i. come specificato nel Piano faunistico venatorio regionale 2013-2023, in Regione Campania il fagiano deve essere considerato assente nelle aree non precluse alla caccia, dove la sua presenza è dovuta esclusivamente alle immissioni a scopo venatorio (Fraissinet e Mastronardi, Ed. 2010);
 - ii. il Calendario 2022/2023 consente la caccia libera a tale specie fino al 30 novembre, mentre dal 30 novembre al 30 gennaio il prelievo è subordinato al rispetto di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., che effettuano immissioni a scopo venatorio nell’ordine di decine di migliaia di unità, sia di riproduttori che di individui “pronta caccia”;
- i. in merito alla chiusura della caccia per la specie **quaglia** (*Coturnix coturnix*):
- i. la legge 157/1992 all’articolo 18 dispone per tale specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 dicembre, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori, ed invero in Regione Campania, il Piano Faunistico Venatorio regionale, valido per il periodo 2013-2023, è stato approvato con Delibera G.R. 21.12.2012 n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013, dopo essere stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Incidenza di cui al Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell’Ambiente;
 - ii. il documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori” evidenzia che l’attività venatoria su tale specie compresa tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile;
 - iii. il periodo venatorio fissato per la quaglia nel calendario (dal primo ottobre a fine novembre) è in linea con le indicazioni del documento “*European Union Management Plan 2009-2011 of Common Quail*” (2009) della Commissione Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano tra l’altro riporta che la stagione di caccia deve essere concordante con le informazioni sul periodo riproduttivo come definito nel documento “*Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU*”(2004) (seconda decade di aprile – terza decade di maggio);
 - iv. Il termine del prelievo venatorio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts” e come riportato anche nella specifica pubblicazione di *Angeletti del 2012 sulle Fenologia della riproduzione e della migrazione della quaglia*;
 - v. per altro, anche le esperienze comparative con altre Regioni conducono ad affermare che le suddette argomentazioni e posizioni scientifiche siano ormai acquisite, avendo le stesse assunto determinazioni analoghe o anche temporalmente più estese rispetto alla Campania.

CONSIDERATO inoltre che

in virtù delle competenze attribuite alla Giunta regionale dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii., il calendario:

- a. vieta, per l’intera annata venatoria l’attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), moretta (*Aythya fuligula*), combattente (*Philomachus pugnax*);
- b. vieta, per l’intera annata venatoria, l’attività di caccia sulle specie moriglione (*Aythya ferina*), di cui al più volte richiamato parere dell’ISPRA che rinvia alla nota del Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 maggio 2020, prot. 39696, e pavoncella (*Vanellus vanellus*), tenuto conto che, tanto più in assenza di uno specifico piano di gestione vigente per il prelievo di tale specie, la stessa risulta particolarmente minacciata dal fenomeno in atto del “climate change” e delle prolungate siccità dei periodi

estivi ricorrenti nelle regioni del bacino mediterraneo, con la conseguente opportunità, come comunitariamente sancito in materia ambientale e venatoria (principio della “caccia sostenibile” riportato dalla “Direttiva Uccelli” - direttiva n. 79/409/CEE), di far prevalere l’interesse pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia;

c. vieta, infine, l’attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario al paragrafo APERTURA;

RILEVATO infine che

- a. il calendario venatorio 2022-2023, completo di tavole grafiche per aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla competente Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, prevede, tra l’altro:
- i. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2022 al 10 febbraio 2023 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
 - ii. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
 - iii. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;
 - iv. le specie protette temporaneamente;
 - v. il divieto di caccia per le specie non riportate nel paragrafo APERTURA dell’allegata proposta di calendario, anche se inserite tra quelle cacciabili di cui articolo 18 della legge n. 157 del 1992;
 - vi. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
 - vii. l’orario di caccia;
 - viii. le regole per l’utilizzazione e l’addestramento dei cani;
 - ix. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
 - x. le disposizioni per le aree cosiddette NATURA 2000;
 - xi. la regolamentazione relativa a:
 1. i divieti e prescrizioni;
 2. la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004;
 3. l’uso del tesserino venatorio, contenente, dall’annata venatoria 2022/2023 il codice QR (Quick Response Code - codice a risposta rapida - codice a barre bidimensionale o codice 2D), formato da una matrice quadrata al cui interno sono presenti moduli neri di diversa dimensione, e impiegato per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone o altri tipi di scanner, oltre al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia;
 4. il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 5. il controllo del bracconaggio;
 6. l’accesso dei cacciatori alle aree contigue dei Parchi nazionali;
- b. il calendario venatorio include altresì:
- le prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n. 963 del 9 settembre 2010, dell’ex Settore Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l’annata 2010-2011;
 - le prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n. 565 del 4 dicembre 2012 dell’ex Settore Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza del calendario venatorio 2012-2013, a seguito delle Valutazioni Ambientali Strategiche e Valutazione di Incidenza espresse per il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale - periodo 2013-2023, e nel quale è specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013-2014 il calendario venatorio regionale annuale debba attenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI al richiamato Piano Faunistico Venatorio, nella seduta del 26 luglio 2012;
 - pertanto, sono incluse le prescrizioni riportate per la formulazione dei calendari venatori regionali redatti in vigore del Piano Faunistico regionale 2013-2023, giusto Decreto Dirigenziale dell’ex Settore Tutela dell’Ambiente e Disinquinamento n. 51 del 14 febbraio 2013, con cui è stato espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica– Valutazione di Incidenza relative al Piano faunistico venatorio della Campania periodo 2013-2023;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare il calendario venatorio per 2022-2023 di cui all’allegato 1 e le relative tavole grafiche ed allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
allegato 2 - aree percorse dal fuoco,

- allegato 3 - valichi montani,
 - allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione,
 - allegato 5 - zone umide della regione,
 - allegato 6 - aree protette,
 - allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S,
 - allegato 8 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- b. di dover demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio per 2022-2023 di cui all'allegato 1 e le relative tavole grafiche ed allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - allegato 2 - aree percorse dal fuoco,
 - allegato 3 - valichi montani,
 - allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione,
 - allegato 5 - zone umide della regione,
 - allegato 6 - aree protette,
 - allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S,
 - allegato 8 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
2. di demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ed agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	377	del	13/07/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	19

OGGETTO :

Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2022/2023.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Caputo Nicola</i>		<i>20/07/2022</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Passari Maria</i>		<i>20/07/2022</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>13/07/2022</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>20/07/2022</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente